



COMUNE DI SANTA FLAVIA

Città Metropolitana di Palermo
AREA III Urbanistica Edilizia e Ambiente

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE-2° LOTTO FUNZIONALE

CAPITOLO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI N.100 LOCULI

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione della fornitura di n.100 loculi nel Cimitero Comunale e con le modalità riportate nel prosieguo del presente capitolato.

Art. 2

DISCIPLINA NORMATIVA DELL'APPALTO

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.L.vo n.50/16 e s.m.i., dal presente Capitolato speciale, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme di Contabilità dello Stato, dalle norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni di leggi nazionali vigenti in materia di contratti.

Art. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

La fornitura è costituito da n.4 batterie intermedie di n.25 loculi per un totale di n.100 loculi.

La tipologia costruttiva sarà del tipo a batteria di loculi cimiteriali in monoblocco in calcestruzzo armato vibrato, costruiti in ottemperanza al DPR n.285/90, in monoblocco multiplo a n.5 nicchie di tipo chiuso, con tumulazione a fornello, con batteria a n.5 celle, secondo la tipologia illustrata negli elaborati n.3 ipotesi progettuale (vista frontale e sezioni), n.4 ipotesi progettuale (pianta), n.5 dettaglio batteria a 5 celle e n.6 dettaglio chiusura e copertura. Il frontale delle batterie sarà costituito da lastre prefabbricate con spessore compreso tra 7 e 10 cm in cemento armato vibrato, con estradosso impermeabile, di colore ocre. Le batterie dei loculi devono essere in monoblocco autoportante strutturale in calcestruzzo armato vibrato con caratteristica C28/35 (Rck maggiore di

35 N/mm²), armate con reti d'acciaio di diametro 5 mm, costruiti in ottemperanza al DPR n.285 del 10.09.90 e Circolare n.24 del 24.06.93 per ciò che concerne il dimensionamento statico delle solette, permeabilità ai liquidi ed ai gas, il dimensionamento e la pendenza verso l'interno.

I monoblocchi devono essere N.4 intermedi con 25 loculi cadauno.

Il monoblocco multiplo (loculi) deve essere a n.25 nicchie di tipo chiuso, tumulazione a fornello , il montaggio deve risultare verticale, dotato di porta cavo per lampade votive, nonché di idonei ganci per il sollevamento e la movimentazione. Tutta la struttura deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dal DM 14.01.08 ed alle Norme UNI EN 13369 e s.m.i.; le strutture devono essere prodotte presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001 ed accompagnate da attestato di qualificazione per produzione di componenti prefabbricati rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Ogni blocco deve essere fornito di lastre posteriori e pareti laterali, nonché di copertura secondo il disegno all.5 ; le lastre devono essere del tipo prefabbricato per rivestimento spessore compreso tra 7 e 10 cm in cemento armato vibrato, realizzato con calcestruzzo armato di idonea resistenza; Tutta la struttura deve essere realizzata in conformità a quanto previsto dal DM 14.01.08 ed alle Norme UNI EN 13369 e s.m.i.; le strutture devono essere prodotte presso stabilimento in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI EN ISO 9001 ed UNI EN ISO 14001. Sarà onere della ditta aggiudicataria provvedere ad effettuare tutte le opere edili, in particolare modo tutti i lavori riguardanti: gli scavi se necessari, la realizzazione della soletta in calcestruzzo, la realizzazione a regola d'arte del viale di accesso, come di seguito elencato.

Inoltre, sono previste nella fornitura

- 1) Impermeabilizzazione della copertura con guaina bituminosa spessore minimo mm 4;
- 2) Fornitura e collocazione di marmo bianco di Carrara, spessore cm 2,0, su fasce orizzontali e verticali del prospetto loculi;
- 3) Fornitura e collocazione di staffe reggi lapidi per n.100 loculi;
- 4) Fornitura e collocazione di marmo bianco di Carrara spessore cm 2,0 a protezione della cornice di copertura;
- 5) copertura e prospetti trattati con pitture per esterni colore ocra a base di silicati di potassio, applicata a pennello o a rullo, due mani, previa pulitura, spolveratura e trattamento superfici con idoneo fondo isolante;
- 6) fornitura e posa in opera di gronde e sistema di canalizzazione acque piovane;
- 7) La realizzazione a regola d'arte del viale di accesso, previa demolizione dei marciapiedi esistenti, la creazione del fondo e livellamento previa scarifica, formazione del nuovo manto stradale dello spessore di 3 cm compressi mediante la stesa a caldo, con macchina vibrofinitrice, di conglomerato bituminoso successivamente rullato;

Art. 4

ENTITÀ DEL CONTRATTO

L'importo del contratto è pari ad €.....(Euro.....), al netto del ribasso offerto, oltre I.V.A. nella misura di legge.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di richiedere una maggiore o minore quantità della fornitura, rispetto alle quantità indicate in fase di gara, nella misura massima del 20%, senza che l'Appaltatore possa, per tale motivo, avanzare pretese di sorta.

Le maggiori quantità richieste dovranno essere eseguite alle medesime condizioni contrattuali.

Al di là dei suddetti limiti l'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art.11 del R.D. n.2440/1923.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art.103 del D.L.vo n.50/16, l'Appaltatore dovrà costituire garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione incamererà la cauzione, salve le azioni per gli ulteriori danni subiti.

La cauzione verrà svincolata solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali dell'appaltatore.

ART. 6

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'Appaltatore non può cedere tutto o parte del contratto. I subappalti sono autorizzati in conformità alle vigenti norme contenute nel D.L.vo n.50/16 e s.m.i.

Le cessioni e i subappalti effettuati in violazione del disposto di cui al comma precedente, costituiscono causa di risoluzione del contratto; in tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento

della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

ART.7

DICHIARAZIONI DELL'APPALTATORE

Nell'accettare il presente contratto, l'Appaltatore dichiara:

- di avere visionato i luoghi oggetto della fornitura, le condizioni e clausole del capitolato d'appalto e di accettare incondizionatamente tutte le norme e le disposizioni in esso contenute, e di essere in condizione di effettuare la fornitura in conformità alle caratteristiche tecniche indicate;
- di avere valutato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano in qualche modo influire sulla determinazione dei costi;
- di avere, pertanto, esaminato il prezzo posto a base d'asta giudicandolo congruo e remunerativo.
- che nella formulazione dell'offerta ha tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di: sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore, nonché di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- di avere assolto l'obbligo previsto dall'art. 17 della L. n. 68/99: "assolvimento degli obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili", qualora obbligato;

ART.8

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'inizio della fornitura dovrà avvenire tempestivamente dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante. La fornitura deve essere completa ed a regola d'arte entro mesi sei dalla data di avvenuta comunicazione di aggiudicazione da parte della stazione appaltante.

Qualora l'inizio della fornitura, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha la facoltà di richiedere la rescissione dal contratto.

Nel caso di ritardo nell'inizio della fornitura, per colpa dell'Appaltatore, l'Amministrazione committente potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente.

Costituiscono giusta causa di spostamento dei termini di inizio della fornitura, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione. In tal caso la comunicazione dell'evento deve essere effettuata, pena la decadenza, entro cinque giorni dal suo verificarsi.

In caso di rifiuto della fornitura non seguito da una tempestiva sostituzione, l'Amministrazione avrà facoltà di provvederne altre, in relazione alle sue esigenze, a totale carico del prestatore, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

ART. 9

COLLAUDO

La fornitura sarà soggetto a collaudo da parte del Responsabile del Procedimento con emissione di certificato di regolare esecuzione; in caso di contestazione da parte del RUP, l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere, nel termine assegnato dall'Amministrazione, ad adempiere alle disposizioni del RUP.

ART. 10

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà solo dietro presentazione di fattura, redatta secondo legge, entro trenta dalla data in cui viene fatta pervenire all'Amministrazione, a condizione che la fornitura sia stata regolarmente effettuata.

ART.11

PENALITÀ

L'Appaltatore, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, è soggetto all'applicazione di penalità in caso di:

- ritardi nell'esecuzione del contratto non conforme alle modalità indicate nel contratto;

In caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali, da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione, decorso il tempo utile di cui all'art.8, comma 8, del presente Capitolato speciale, potrà applicare una penale pari al 5% del valore della fornitura non ancora eseguita, per ogni giorno di ritardo.

Dopo due contestazioni scritte concernenti forniture quantitativamente difformi rispetto agli ordini, l'Amministrazione avrà facoltà di recedere dal contratto, mediante preavviso scritto di giorni cinque da effettuarsi con lettera raccomandata A.R..

La risoluzione del contratto per i motivi di cui ai commi precedenti, oltre all'applicazione delle penalità, dà diritto all'Amministrazione all'incameramento della cauzione e all'addebito al contraente inadempiente del maggior prezzo pagato per l'acquisto di forniture similari; l'Amministrazione, inoltre, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile.

ART. 12

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è responsabile per gli infortuni o i danni, a persone o a cose, arrecati all'Amministrazione o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione

del contratto.

L'Appaltatore è responsabile del buon andamento della fornitura affidata e degli oneri che dovesse gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi dell'Appaltatore o del personale da esso dipendente.

L'Appaltatore deve mantenere estranea l'Amministrazione da azioni e pretese al riguardo.

ART. 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e dei mancati guadagni;

- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati dall'Amministrazione;
- in caso di morte dell'Appaltatore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- in caso di ritardo nell'esecuzione del contratto, oltre il termine massimo stabilito nel contratto.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili all'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c..

La risoluzione del contratto ha effetto retroattivo.

ART. 14

SPESE E ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del contratto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

ART. 15

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgeranno tra l'Amministrazione e l'Appaltatore sono demandate al Tribunale di Termini Imerese.

Santa Flavia, li